

COMUNE DI COLMURANO

(Provincia di Macerata)



Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/09/2020

Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26/05/2023

I N D I C E

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 – Istituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI)**
- Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento**
- Articolo 3 – Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all'urbano**
- Articolo 4 – Soggetto attivo**
- Articolo 5 – Soggetto passivo**
- Articolo 6 – Presupposto oggettivo**
- Articolo 7 – Definizioni**
- Articolo 8 – Locali esclusi dalla Tassa sui Rifiuti (TARI)**
- Articolo 9 – Commisurazione della Tassa sui Rifiuti (TARI): inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**
- Articolo 10 – Vincolo di solidarietà**
- Articolo 11 – Istituzioni scolastiche**
- Articolo 12 – Costo di gestione del servizio rifiuti**
- Articolo 13 – Determinazione della tariffa**
- Articolo 14 – Articolazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)**
- Articolo 15 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**
- Articolo 16 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**
- Articolo 17 – Determinazione della superficie imponibile**

TITOLO II **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- Articolo 18 – Riduzione di superficie per la produzione di rifiuti speciali**
- Articolo 19 – Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) in funzione dello svolgimento del servizio**
- Articolo 20 – Riduzione per fuori zona**
- Articolo 21 – Riduzioni ed agevolazioni non copribili con il gettito della Tassa sui Rifiuti (TARI)**
- Articolo 22 – Tassa sui Rifiuti giornaliera - TARI giornaliera**

TITOLO III **DICHIARAZIONI ACCERTAMENTO CONTROLLI**

- Articolo 23 – Obbligo, contenuto e presentazione della dichiarazione**
- Articolo 24 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**
- Articolo 25 – Modalità di versamento e sollecito di pagamento (TARI)**
- Articolo 26 – Rimborsi e compensazioni della Tassa sui Rifiuti (TARI)**
- Articolo 27 – Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 comma 2- bis e dell'articolo 238 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006**
- Articolo 28 – Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica**
- Articolo 29 – Funzionario responsabile del tributo**
- Articolo 30 – Accertamenti**
- Articolo 31 – Sanzioni**
- Articolo 32 – Contenzioso**

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 – Trattamento dei dati personali

Articolo 34 – Normativa finale e di rinvio e clausola di salvaguardia

Articolo 35 – Norme abrogate

Articolo 36 – Efficacia

ALLEGATI

ALLEGATO A – CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 – Istituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) disciplinata dai commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.
2. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. e i., secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
3. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni normative vigenti applicabili in materia di TARI, anche sopravvenute.

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m. e i..
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Articolo 3 – Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all'urbano

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/11/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5 – Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi) come individuati all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto anche alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute, il versamento del tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) il versamento del tributo è dovuto da chi gestisce l'attività. I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Articolo 6 – Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio di utilizzo

- comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
6. Sono assoggettabili al tributo tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione e superfici a queste accessorie;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 8 – Locali esclusi dalla Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
- le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - fabbricati danneggiati, non agibili, assoggettati a lavori edilizi di cui all'art. 3, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione e per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - le superfici dei condomini di cui all'articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.

Articolo 9 – Commisurazione della Tassa sui Rifiuti (TARI): inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, con calcolo giornaliero, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'amministratore.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree oppure se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Articolo 10 – Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del/i nucleo/i familiare/i che vi ha/hanno stabilito la residenza come risulta dall'anagrafe del Comune o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Articolo 11 – Istituzioni scolastiche

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 33-bis, del D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Articolo 12 – Costo di gestione del servizio rifiuti

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. Sulla base della normativa vigente, i costi annuali, così come definiti dalle vigenti deliberazioni e determinazioni in materia adottate dall'Autorità per la regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA), devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Il Piano Finanziario degli interventi e la relazione illustrativa sono redatti, approvati e validati secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché secondo le determinazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. La determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario "chi inquina paga", pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione negativa intervenuta nei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.

Articolo 13 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m. e i, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 e nel rispetto del principio europeo "chi inquina paga".
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, da coprire con il gettito della tassa, sono individuati tenendo conto del D.P.R. n. 158/99 e determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nella predisposizione del piano finanziario vengono raccolte e inserite le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti, etutti gli altri costi del servizio di gestione dei rifiuti direttamente sostenuti dal Comune.
4. Ai fini della tassa sui rifiuti TARI, le categorie e le classi in cui sono suddivisi i contribuenti per la quantificazione delle rispettive tariffe sono individuate nell'ALLEGATO A del presente regolamento.
5. Gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private ed accessori) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito

l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

6. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie, nonché per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

Articolo 14 – Articolazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale e, in particolare, alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nella propria regolamentazione interna relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006.

Articolo 15 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'ALLEGATO 1 al D.P.R. n. 158/1999.
2. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data di formazione delle liste di carico per l'emissione degli avvisi di pagamento del tributo, ad eccezione del caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da due o più nuclei familiari, il numero dei componenti il nucleo familiare corrisponde al numero complessivo dei componenti i nuclei occupanti l'alloggio. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti, il numero è determinato in maniera presuntiva in n. 1 componente il nucleo familiare prescindere dalla superficie dell'immobile oggetto di tassazione.

3. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.
4. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata nel precedente articolo del presente regolamento, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.
5. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'ALLEGATO 1 al D.P.R. n.158/1999, con il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

Articolo 16 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999, rispettivamente per la parte fissa e variabile, è individuata dalla tabella dell'ALLEGATO A al presente regolamento. Nel caso di attività non contemplate nell'elenco della precitata tabella, la categoria è attribuita dal funzionario responsabile del tributo nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti.
2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente delle stesse. I coefficienti delle tabelle sopra indicate si intendono determinati nella misura minima, salvo che non vengano approvate specifiche tabelle che contengono un coefficiente in misura superiore.
3. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'ALLEGATO 1 al D.P.R. n. 158/1999. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/1999 per la categoria di appartenenza.
4. Fino all'adozione di sistemi di misurazione, il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'ALLEGATO 1 al D.P.R. n. 158/1999. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/1999 per la categoria di appartenenza.
5. La quota variabile non è applicata alle pertinenze delle utenze, sia non domestiche sia domestiche, ma solo all'utenza principale.
6. Nel caso di detentori di utenze non domestiche di solo pertinenze, quali box, garage e simili la parte variabile è calcolata considerandola utenza domestica composta da un solo componente.
7. Con riferimento al solo anno 2020, si applicano solo le agevolazioni obbligatorie disposte dalla deliberazione ARERA 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, le quali possono essere coperte con il gettito della Tassa sui Rifiuti (TARI), ovvero con altre risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 17 – Determinazione della superficie imponibile

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e

assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/2013 (TARSU), ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione, di cui al successivo articolo 23 del presente Regolamento, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
4. Per le soffitte la superficie tassabile è misurata con esclusione della parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50.
5. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo, anche ai fini dell'attività di accertamento, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

TITOLO II **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Articolo 18 – Riduzione di superficie per la produzione di rifiuti speciali

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 649, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che quest'ultimo ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

AUTOCARROZZERIE: 40%

CALZATURIFICI ED AFFINI:

30%FALEGNAMERIE: 30%

ROSTICCERIE: 20%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI:

40%GOMMISTI: 40%

TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE:

30%LAVANDERIE E TINTORIE: 30%

OFFICINE MECCANICHE: 30%

PASTICCERIE: 10%

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO: 30%

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (*): 5%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: 30%

OFFICINA DI CARPENTERIA METALLICA: 40%

VERNICIATURA – GALVANOTECNICHE – FONDERIE: 50%

(*) non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa

nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978.

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 del presente articolo non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Articolo 19 – Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) in funzione dello svolgimento del servizio

1. Come previsto al comma 656, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di almeno 30 giorni.

Articolo 20 – Riduzione per fuori zona

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 40 per cento della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulta superiore a mt 800, da calcolarsi in base al tragitto pedonale intercorrente fra l'esterno dell'insediamento (punto di accesso dell'utenza alla strada pubblica) sino al più vicino punto di raccolta.

Articolo 21 – Riduzioni ed agevolazioni non copribili con il gettito della Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. Il Consiglio Comunale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 22 – Tassa sui Rifiuti giornaliera - TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.
2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o per altro tributo analogo nel tempo vigente.
3. Per tutto quanto non previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

TITOLO III

DICHIARAZIONI ACCERTAMENTO CONTROLLI

Articolo 23 – Obbligo, contenuto e presentazione della dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione dovrà essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'articolo 6 del TQRIF, di cui alla deliberazione ARERA n. 15 del 2022.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) le generalità del contribuente in qualità di utente, la residenza e il codice fiscale;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
- c) le generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d) i dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie tassabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 17 del presente Regolamento e la destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) il numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- f) le generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g) la data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- h) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) la denominazione della ditta o la ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
- c) le generalità del soggetto denunciante in qualità di legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie tassabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 17 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) le indicazioni dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f) la data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica ordinaria o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

4. Ai fini del comma 1 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità, o a mezzo posta elettronica (*e-mail*) o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione

compilata online.

5. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, ivi incluse le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
6. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
7. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento al tributo TARI rimangono invariate. In caso contrario, quindi se si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, il contribuente è tenuto a presentare una nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
8. Ai fini delle richieste di variazione e di cessazione del servizio, il modello della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
 - b) i dati identificativi del contribuente dichiarante in qualità di utente, tra i quali cognome, nome e codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente in qualità di utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza oggetto della variazione o cessazione: indirizzo, dati catastali, superficie imponibile dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio.
9. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente e opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione del Comune, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
11. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati alla TARI hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della TARI.
12. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove

necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della TARI, fermo restando l'obbligo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo

13. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
14. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della TARI deve indicarlo nella dichiarazione.
15. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.). Resta salva la possibilità di dimostrare il venir meno della soggettività passiva anche nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
16. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
17. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, oppure dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente, producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
18. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 16 e 17 del presente articolo, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 9 del presente articolo.
19. In deroga a quanto disposto dal comma 17 del presente articolo, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 24 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare al Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 23 del presente Regolamento, una richiesta di informazione relativa all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'articolo 25 del presente Regolamento.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso la propria sede e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o di fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente in qualità di utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica munita dei necessari poteri di sottoscrizione, che presenta il reclamo in nome e per conto del contribuente;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
 4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami scritti e le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi. Nella risposta, da formulare in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata;
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, la risposta, da inviare di norma entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, della valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato in relazione all'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso
 5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
 6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 25 – Modalità di versamento e sollecito di pagamento (TARI)

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 2-bis del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale,

l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione ARERA n. 444/2019 a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni e/o modificazioni apportate in materia dall'Autorità stessa. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati nel precedente comma 2 del presente articolo in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate, ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, ovvero in presenza di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6., il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate. Le scadenze delle rate vengono definite annualmente contestualmente all'approvazione delle aliquote del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in una unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso la sede del Comune.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5 fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 28 del presente Regolamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 695, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
8. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in base a quanto previsto da specifica regolamentazione interna.
9. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Articolo 26 – Rimborsi e compensazioni della Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso di interesse determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'articolo 1 della Legge. n. 296/2006, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 24 del presente Regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.
7. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.

Articolo 27 – Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 comma 2-bis e dell'articolo 238 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'articolo 198 comma 2-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'articolo 238 comma 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile del tributo), fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo articolo 28 del presente Regolamento. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 del presente articolo, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Articolo 28 – Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 27 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva al Comune di Colmurano entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1 del presente articolo, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente

- con il relativo codice Ateco, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
 4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 del presente articolo, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
 5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve le ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
 6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) il nominativo del soggetto incaricato ad effettuare l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti, i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
 7. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
 8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
 9. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 29 – Funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della Tari per la gestione inerente al tributo. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

Articolo 30 – Accertamenti

1. L'Ente provvede a svolgere le attività di controllo sia per la corretta applicazione del tributo sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 31 – Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, nonché gli istituti deflattivi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 32 – Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI** **FINALI**

Articolo 33 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. e del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 34 – Normativa finale e di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni, anche sopravvenute, della normativa nazionale e comunitaria, in particolare regolante la materia dei rifiuti e della relativa tassazione.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti TARI, anche sopravvenute, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili al tributo, anche sopravvenute, purché non incompatibili con la disciplina della TARI.

Articolo 35 – Norme abrogate

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme e disposizioni regolamentari comunali con esso incompatibili e/o contrastanti.
2. Rimane comunque ferma l'applicazione delle norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Articolo 36 – Efficacia

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.
2. Le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno di adozione della deliberazione con la quale viene modificato e/o integrato il presente Regolamento, qualora l'adozione della predetta delibera avvenga entro il termine ultimo di approvazione del Bilancio di previsione del Comune relativo allo stesso anno, fissato dalle autorità competenti in materia. Qualora l'adozione della delibera recante modificazioni e/o integrazioni al presente Regolamento avvenga dopo il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione del Comune relativo allo stesso anno, fissato dalle autorità competenti in materia, le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della predetta delibera.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

01 – Categoria domestica (n. 1 occupante/a disposizione - n. 2 occupanti - n. 3 occupanti - n. 4 occupanti - n. 5 occupanti - n. 6 o più occupanti)
02 – Pertinenza categoria domestica (n. 1 occupante/a disposizione - n. 2 occupanti - n. 3 occupanti - n. 4 occupanti - n. 5 occupanti - n. 6 o più occupanti)

UTENZE NON DOMESTICHE

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
03 - Stabilimenti balneari
04 - Esposizioni, autosaloni
05 - Alberghi con ristorante
06 - Alberghi senza ristorante
07 - Case di cura e riposo
08 - Uffici, agenzie, studi professionali
09 - Banche ed istituti di credito
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere.
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 - Attività industriali con capannoni di produzione
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie.
17 - Bar, caffè, pasticceria
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 - Discoteche, night-club